



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA AIUOLE DI PIAZZA DEI MICONE

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale numero 24 del 27/02/2019 che ha approvato il patto di collaborazione **PER LA CURA AIUOLE DI PIAZZA DEI MICONE**

TRA II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 28.06.2018 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. _____, nato a _____, residente a _____
di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio



COMUNE DI GENOVA

- a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
 - che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dott.ssa Rosanna Garassino, nominata Direttore del Municipio con provvedimento numero 230 del 28.06.2018;
 - che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
 - che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che il Proponente ha richiesto di poter occuparsi della pulizia e cura delle aiuole di Piazza dei Micone, provvedendo anche all'irrigazione delle alberature presenti;
- che Piazza dei Micone è frequentata da molti bambini per la presenza di giochi e di una giostra, tale attività ha lo scopo di mantenerla in buono stato e decorosa, oltre a promuovere una forma di cittadinanza attiva;
- che il Municipio con Atti della Giunta n.10 del 27/12/2018 e n. 3 del 20/02/2019 ha deciso di dare mandato al Direttore di stipulare il presente Patto per la durata di un anno;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
la pulizia e la cura delle aiuole di Piazza dei Micone, provvedendo anche all'irrigazione delle alberature presenti;



COMUNE DI GENOVA

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati che potranno essere integrati anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità. In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: il mantenimento del decoro della piazza in argomento, anche tenendo conto moltitudine dei bambini che la frequentano a causa della presenza di giochi e di una giostra

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio e specificatamente l'Area Tecnica Municipale si impegna a:

dotare il proponente di quanto necessario a svolgere l'attività proposta, fornendo materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, quali ad esempio guanti, sacchetti, rastrello, paletta, ecc..

il Proponente si impegna a:

eseguire gli interventi in piena e assoluta autonomia, secondo un programma temporale di massima, coordinati con l'Area Tecnica del Municipio


ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

Fruisce del bene tutta la cittadinanza compreso un elevato numero di bambini, essendo il bene in argomento accessibile e aperto al pubblico.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione attraverso un confronto periodico tra il proponente e personale dell'Area tecnica all'uopo delegato.



COMUNE DI GENOVA

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente si impegna a rispettare quanto contenuto nel presente patto;

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché a non mettere in atto situazioni che potrebbero arrecare pregiudizio alla propria e alla pubblica incolumità, con particolare riferimento al transito pedonale.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabili di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità di un anno a partire dalla sottoscrizione rinnovabile non tacitamente. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto atteso che l'interruzione unilaterale senza motivazione del progetto comporta un evidente danno d'immagine per la C.A.. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.



COMUNE DI GENOVA

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente Patto si intende mantenere decorosa la piazza in argomento

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 5/03/2018

Il Direttore del Municipio VI Medio Ponente
Dott.ssa Rosanna Garassino

Il Proponente